



A.D. MDLXII

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SULLA BASE DELL'ART. 22 LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. L'Università degli Studi di Sassari, di seguito Ateneo, conferisce assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2 – Bando annuale relativo alle aree scientifiche

1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può destinare risorse finalizzate al finanziamento o al cofinanziamento di assegni relativi alle aree scientifiche.
2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri sulla base dei quali vengono attribuite le risorse alle aree scientifiche e ai Dipartimenti.
3. Lo svolgimento della selezione prevede la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai candidati, dei titoli e delle pubblicazioni allegate, e del colloquio.
4. Il bando, emanato dal Rettore, contiene le seguenti indicazioni:
 - a. numero degli assegni da attivare con riferimento ai settori scientifico disciplinari indicati dai Dipartimenti;
 - b. Dipartimento e sede dell'attività collegata ad ogni assegno da attivare;
 - c. durata degli assegni;
 - d. requisiti e titoli per l'ammissione;
 - e. modalità e tempi per la presentazione delle domande, dei titoli, comprese le pubblicazioni, e del progetto di ricerca che il candidato intende svolgere per uno dei settori scientifico disciplinari indicati;
 - f. criteri generali di valutazione dei titoli presentati e del progetto di ricerca;
 - g. punteggi da attribuire ai titoli e al colloquio;
 - h. informazioni riguardanti il trattamento economico, previdenziale e i diritti e i doveri del titolare dell'assegno di ricerca.
5. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea.
6. La commissione giudicatrice è unica ed è nominata dal Rettore, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati; essa è composta da un docente per ciascun settore scientifico disciplinare indicato dal bando, o settore affine. La commissione può articolarsi in sottocommissioni composte almeno da tre docenti di settori omogenei. La commissione può decidere di avvalersi di esperti di elevata qualificazione esterni all'Ateneo, italiani o stranieri. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
7. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e all'esame del progetto di ricerca presentato e individua i candidati da ammettere al colloquio.
8. Al termine della procedura la commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuno dei settori scientifico disciplinari indicati nel bando.

Articolo 3 – Bandi relativi a specifici programmi di ricerca

1. I Dipartimenti in qualsiasi momento possono richiedere l'emanazione di bandi per assegni relativi a specifici programmi di ricerca, su fondi propri, deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
2. Su richiesta del consiglio del Dipartimento, il Rettore emana il bando che contiene il titolo del programma di ricerca e il relativo settore scientifico disciplinare.

3. Il bando deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 2, comma 4, del presente regolamento, ad eccezione della presentazione del progetto di ricerca previsto alla lettera e), e deve esserne data pubblicità nei modi previsti dall'art. 2 comma 5.

4. La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto deliberato dal consiglio dello stesso, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri, professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al progetto o settore affine.

5. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati al fine di valutare l'idoneità degli stessi allo svolgimento dell'attività di ricerca, individuando i candidati da ammettere all' eventuale colloquio.

6. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati e dell'eventuale colloquio.

Articolo 4 – Requisiti di ammissione

1. Possono essere titolari degli assegni i possessori di laurea specialistica o magistrale che presentino un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, maturato in non meno di due anni di attività documentata che consiste nella pregressa esperienza di ricerca in qualità di titolare di borse o assegni, ovvero nella partecipazione a progetti di ricerca regionali, nazionali o internazionali, oppure nell'essere autore o coautore di pubblicazioni scientifiche negli anni di riferimento.

2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, è titolo preferenziale per l'ammissione al bando per l'attribuzione dell'assegno.

3. L'Ateneo può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Articolo 5 – Durata

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, collegata alla durata del progetto e subordinata alla copertura finanziaria, sono rinnovabili per periodi non inferiori ad un anno e non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

2. La durata massima complessiva dell'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, è di quattro anni ad esclusione del periodo in cui è stato fruito in coincidenza col dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 e dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, interscorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui dell'art. 22 comma 1 della medesima legge, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 6 – Importo

1. L'importo minimo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo, è pari a euro 22.818,00 (ventiduemilaottocentodiciotto/00).

2. Gli assegni sono erogati in rate mensili.

3. Il titolare dell'assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese rimborsabili, sostenute in Italia e all'estero per ragioni relative al progetto di ricerca, nell'ambito dei contributi per la ricerca scientifica a disposizione del Dipartimento di riferimento, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 7 – Natura e stipula del contratto

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università e il vincitore.

2. Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e degli altri soggetti ai quali la legge attribuisce la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

3. Il trattamento fiscale e previdenziale degli assegni di ricerca, nonché la disciplina in materia di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia sono stabiliti dalla legge e sono specificamente indicati nel bando.

4. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS secondo la normativa vigente è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca

5. Il Dipartimento proponente provvede alla copertura assicurativa dei rischi da infortuni e responsabilità civile.

Articolo 8 – Diritti e doveri del titolare di assegno di ricerca

1. Il titolare di assegno di ricerca ha il dovere di svolgere l'attività prevista dal contratto individuale, sotto la direzione del responsabile scientifico, e ha diritto di avvalersi per la ricerca delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale esercita l'attività; qualora l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal responsabile scientifico e comunicata all'Amministrazione.

2. L'attività è prestata continuativamente, nel rispetto del programma di ricerca e secondo le indicazioni del responsabile scientifico, che verifica l'attività svolta.

3. L'attività è sospesa per maternità e può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi familiari, ovvero per astensione facoltativa; i periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità che è prorogato di diritto secondo la normativa vigente, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il responsabile scientifico e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione e senza erogazione del corrispettivo nel periodo di sospensione; non costituisce sospensione e non deve essere recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui.

4. Il titolare di assegno può svolgere attività didattica, anche retribuita, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca, previa autorizzazione del responsabile scientifico della ricerca; il titolare di assegno di ricerca non può sostituire i docenti nell'attività didattica e istituzionale e nella valutazione degli studenti.

Articolo 9 – Incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, con il dottorato di ricerca con borsa o con la scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero, né con la frequenza di master universitari.

2. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

3. Gli assegni non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. Per i dipendenti in servizio presso le amministrazioni pubbliche la titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca anche se dipendenti part time.

5. I dipendenti privati, ancorché part time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

Articolo 10 – Valutazione dell'attività di ricerca

1. Al termine della durata dell'assegno, il titolare presenta una relazione sull'attività svolta che, vistata dal responsabile scientifico, è inviata al Direttore del Dipartimento di appartenenza.

2. Per gli assegni attivati sulla base dell'art. 2, il Rettore nomina una commissione per la valutazione ex post dei risultati dell'attività di ricerca.

Articolo 11 – Procedura di rinnovo

1. Per gli assegni di ricerca di cui all'art. 2 del presente regolamento, annualmente, nei limiti delle risorse a bilancio disponibili e sulla base degli stanziamenti del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico determina i criteri sulla base dei quali attribuire le risorse per ciascuna area e per ciascun Dipartimento. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall'assegnista al Direttore del Dipartimento presso il quale ha svolto la sua attività. La richiesta dovrà essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta,

accompagnata da un giudizio complessivo del docente di riferimento responsabile che dichiara l'assolvimento degli impegni previsti e il conseguimento degli obiettivi prefissati. Il Dipartimento valuta la richiesta di rinnovo e, in caso di approvazione, la trasmette alla Commissione di valutazione. I rinnovi sono attribuiti dalla Commissione, in modo distinto per ciascuna area, nel limite delle risorse messe a disposizione, secondo la graduatoria derivante dai punteggi ottenuti dai richiedenti.

2. Per gli assegni di ricerca di cui all'art. 3 del presente regolamento, i rinnovi sono approvati con Decreto Rettorale previa verifica della copertura finanziaria. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata agli uffici dal responsabile scientifico, unitamente alla relazione del titolare di assegno di ricerca sull'attività svolta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, acquisito il parere positivo del Dipartimento e a seguito della valutazione positiva della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati. Nel caso in cui uno o più membri della Commissione giudicatrice non siano più disponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla sostituzione con Decreto Rettorale.

Articolo 12 – Recesso da parte del titolare di assegno di ricerca

1. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Dipartimento di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso.

2. Qualora, a seguito del recesso da parte del titolare, residui un periodo di attività superiore ad un anno, il Dipartimento interessato ha facoltà di procedere alla richiesta di un nuovo bando per il periodo residuo; nel caso in cui, invece, il periodo residuo sia inferiore ad un anno non è consentito procedere ad un nuovo bando e le somme non utilizzate ritornano nella disponibilità del Dipartimento che ne è titolare.

Articolo 13 – Revoca dell'assegno

1. L'assegno di ricerca è revocato dal Rettore su richiesta motivata del Direttore del Dipartimento e il relativo contratto si intende risolto di diritto in caso di:

- a) grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'assegnista;
- b) ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
- c) ingiustificata sospensione dell'attività;
- d) violazione del regime delle incompatibilità.

Articolo 14 – Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'Università e/o con l'utilizzo di risorse dell'Università, appartengono all'Università di Sassari che ne potrà disporre liberamente, fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, e fatti salvi gli eventuali diritti patrimoniali spettanti, sulla base del contratto di ricerca su cui grava l'assegno, al finanziatore della ricerca.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie

1. Per i bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della Legge 240/2010, si applica in fase di contratto e per gli eventuali successivi rinnovi, la precedente normativa (Art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449), ai fini di coerenza con quanto previsto dal bando e dei diritti acquisiti dei soggetti che hanno partecipato ai bandi.

2. Gli assegni possono essere rinnovati su bandi ex art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario.

Articolo 16 – Norme applicabili

1. Per quanto non esplicitamente prescritto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e alle altre norme legislative e regolamentari applicabili in materia.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore e entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.